

N. 1442/06 Sent.



CONTENZ. N.	<u>2289/03</u>
CRONOL. N.	<u>17867</u>
REPERT. N.	<u>2467</u>
COMUNICAZ. N.	<u>2</u>
DEP. MINUTA	<u>6.12.06</u>
P.M.	
Esente da bollo L.488/99	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Presidente Istruttore DR. STELLARIO BRUNO in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

Oggetto:
deposito bancario

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Franchi ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Parma, via Cantelli n.9

- ATTORE -

contro

[REDACTED]
[REDACTED] (oggi denominata **[REDACTED]**):

in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia del Foro di Roma e Anna Maria Piazza del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Parma, viale Solferino n. 2

- CONVENUTE -

Causa Civile iscritta al n. 2289/03 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

- OMISSIS -

IL CASO.it

sui rischi dei propri clienti- di conoscere eventuali posizioni debitorie che questi ultimi hanno con altre banche.

Tale servizio è espressamente regolato dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Ebbene, secondo tale regolamentazione, le banche hanno l'obbligo di segnalare alla Centrale dei Rischi tutti gli affidamenti che abbiano superato la soglia di un certo limite.

E questo perché è necessario dare garanzie di stabilità al sistema, nell'interesse (mediato) dei risparmiatori stessi.

Ben s'intende, ormai, che controparte ama fare appello esclusivamente a talune norme, dimenticandone evidentemente molte altre.

Ma la Banca non può far altro che attenersi al suddetto obbligo, seguendo diligentemente e scrupolosamente il dettato normativo.

E non pare proprio che ciò possa esserle in qualche modo addebitato.

Chiedeva in via preliminare, l'estromissione dal presente giudizio della [REDACTED], in quanto soggetto ormai estinto; in via principale, respingere tutte le domande dell'attore perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate.

Espletati gli adempimenti di cui agli articoli 180 e 183 cpc, venivano concessi i termini di cui agli articoli 184 cpc.

L'attore depositava memoria istruttoria chiedendo l'espletamento di prove orali e che venisse disposta consulenza tecnica.

Il convenuto depositava memoria illustrando la propria tesi difensiva. Le memorie di replica si riportavano alle rispettive tesi difensive. All'udienza dell'otto marzo 2005 il procuratore dell'attore insisteva nella richiesta di ammissione di prove orali; il convenuto chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza emessa fuori udienza il 17 marzo 2005 il GI invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 13 giugno 2006.

In tale data la causa veniva assegnata a sentenza, concedendosi i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di fatto appare incontroverso e comunque non contestato che il prodotto denominato MYWAY è costituito dall'unione di tre diversi contratti: un finanziamento, l'acquisto di una obbligazione, il collocamento di quote di fondi comuni.

Si conviene inoltre con parte attrice che " In prima ipotesi il prodotto può essere considerato un mutuo

IL CASO.it

di scopo per l'acquisto di obbligazioni e quote di fondi. In questo caso il finanziamento diviene l'elemento principale dell'intera operazione e quindi, ferme restando le norme del TUF e dei vari regolamenti in merito ai servizi d'investimento, la disciplina di base andrebbe ricercata negli articoli del codice civile e leggi speciali in materia di mutuo.

In seconda ipotesi si può considerare come corpo principale dell'operazione il collocamento di quote di fondi, con l'elemento accessorio di garanzia rappresentato dall'acquisto di obbligazioni e con il finanziamento sempre accessorio per l'acquisto di entrambi. In questo caso le norme sui servizi d'investimento si applicano in toto a tutti e tre i contratti, con prevalenza su ogni altra disciplina.

Ulteriore soluzione può essere quella di considerare il contratto un tutt'uno, una sorta di contratto strutturato "sintetico", che si qualifica per l'effetto determinato dalla somma delle sue componenti. In sostanza, sostiene il difensore di [REDACTED], ci troviamo di fronte a un titolo strutturato, che viene valutato, dal punto di vista economico, per la somma algebrica delle sue componenti. Conseguenza di quest'ultima interpretazione è che si applicano tutte le regole dei singoli contratti, quelle relative agli strumenti strutturati e tutte queste, insieme ad altre di carattere generale, dovranno essere applicate al risultato finale del contratto ristrutturato.

In prima analisi si può concludere che ci troviamo di fronte alla fattispecie di un prodotto strutturato sintetico composto da tre contratti, tutti relativi ai servizi d'investimento. Prova evidente di ciò è la previsione di un accordo quadro (vero e proprio contratto) nel quale sono poi inseriti o allegati i tre contratti di finanziamento, negoziazione e collocamento, più i contratti di conto corrente, pegno, deposito, etc. Ed è pure specificato molto chiaramente che in caso di differenze di norme contrattuali si applicano quelle riferite al contratto quadro e non quelle dei singoli servizi.

Al contrario, si deve ritenere che le norme di legge e di regolamento sui singoli servizi debbano essere applicate indipendentemente dalla loro previsione contrattuale o dalla presenza di una clausola contraria nell'ambito dell'accordo quadro. E la banca stessa si rende ben conto della prevalenza delle norme di legge e di regolamento sulle previsioni contrattuali, tanto da inserire un cauto inciso ("per quanto occorrer possa") nel testo della stessa clausola e in un caso richiama detta clausola, tant'è che, se non è espressamente prevista, è nulla, per l'approvazione specifica del cliente.

L'investitore acquista il risultato finale (la sintesi) di una serie di operazioni, ognuna ben individuata e distinta, con le regole sue proprie. Dovranno quindi essere oggetto di valutazione sia

prodotto finanziario strutturato sintetico nel suo complesso sia i singoli servizi o strumenti che lo compongono.”

Sostiene altresì il difensore dell'attore che “Ciò che “compera” l'investitore è un “mix” costituito da un finanziamento passivo (sic) che egli è obbligato a investire interamente in obbligazioni e quote di fondi emesse da società dello stesso gruppo bancario o comunque in portafoglio allo stesso. Il prodotto così strutturato non è altro che la fusione di due prodotti già conosciuti nel mondo finanziario: a) i piani di accumulo di capitale; b) le gestioni o altre forme di investimento garantite da obbligazioni zero coupon, vale a dire senza cedole, ma che restituiscono il capitale e gli interessi alla scadenza del titolo.”

Chiarisce pure il difensore che “I piani di accumulo di capitale sfruttano un principio di comune accettazione nel mercato mobiliare; la teoria del prezzo medio. In breve l'investitore si propone di investire una somma fissa a determinate scadenze in quote di fondi o in altri strumenti finanziari di solito collegati all'andamento del mercato azionario. Il circolo è virtuoso, perché è un impegno costante e volontario (tanto da poter essere modificato, sospeso o concluso in ogni momento) a risparmiare ogni mese una quota prestabilita del proprio reddito per investirla in strumenti finanziari e nel lungo periodo, tra alti e bassi delle quotazioni, si realizza di norma un valore medio di acquisto molto interessante e redditizio.

I prodotti 4YOU e MYWAY enfatizzano invece gli aspetti negativi e opposti di questo sistema, perché, investendo tutto l'importo in un'unica data, accollano all'investitore un rischio enorme, che, di fatto, in momenti di borsa euforica o di bolla speculativa si verifica sempre. Anche tali titoli sono stati collocati come forma di risparmio ma dopo la firma del contratto diviene coatta, non libera.

Può quindi capitare che in caso di necessità, di disgrazia o addirittura di decesso (esplicitamente previsto nel contratto) si interrompa il flusso di rimborso del finanziamento, determinando l'inadempimento, con tutte le conseguenze del caso.

L'investitore non ha quindi la libertà di cessare il proprio investimento per volontà propria o eventi esterni alla propria volontà, così come in un normale piano di accumulo.

L'investitore perde anche la disponibilità del proprio investimento fino ad allora effettuato, perché questo è vincolato a pegno e non può essere né utilizzato e neppure cambiato, qualora le condizioni di

mercato lo richiedessero.

Si legge poi nella relazione tecnica prodotta dall'attore (relazione [redacted]) che il prodotto Mayway è stato imitato da un altro che era molto in auge in passato allorché i tassi d'interesse superavano il 20% annuale.

Si predisponeva l'investimento (mai a debito però); si investiva una parte della disponibilità (di norma intorno al 50%) in una obbligazione zero coupon di primario emittente e il rimanente veniva investito in strumenti ad alto rischio, quali premi, azioni speculative, special situation, etc. Nella peggiore delle ipotesi l'investitore si ritrovava col capitale iniziale, avendo perso solo l'opportunità degli interessi (naturalmente anche questa era una finzione commerciale, perché metà del capitale era stato comunque perso, anche se recuperato dagli interessi). Nel prodotto de quo, la perdita degli interessi è sicura, perché tutto avviene a debito, e il principio visto sopra di tutela del capitale tramite l'obbligazione viene a cadere, perché gli interessi generati dall'obbligazione, non solo (come ammette in modo trasparente la stessa perizia di controparte del Prof. [redacted]) non coprono nemmeno la quota di competenza del finanziamento (dal 40 al 60%), ma certamente gli interessi passivi del finanziamento sulla parte investita in azioni devono ritenersi totalmente scoperti." Rileva quindi il giudicante che se questo è il prodotto venduto dalla [redacted], non vi è dubbio che lo stesso non era idoneo a soddisfare le esigenze di un comune risparmiatore, quale appunto è [redacted]. Eliminati infatti i problemi di presunte violazioni delle norme previste dal decreto legislativo 58/1998 in quanto sotto il profilo formale il prodotto venduto appare apparentemente conforme alla disciplina normativa, (si evidenzia infatti che il contratto era predisposto su modulo dall'Istituto bancario e confezionato a tavolino per eludere eventuali azioni di risoluzione del contratto), rimane soltanto il quesito se tale prodotto rispettava le aspettative del cliente.

Questi infatti intendeva soltanto ricavare il massimo utile dell'investimento e non invece, investendo i propri sudati risparmi, giocare in borsa, facendosi gestire per altro il patrimonio dalla banca.

Ed allora deve concludersi che se [redacted] ha sottoscritto il contratto è perché è stato indotto in errore dall'Istituto Bancario il quale gli ha venduto un prodotto non gradito dal cliente.

Sul piano del diritto sostanziale poi è da precisare che gli articoli 1427 e 1428 cc prevedono che il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto [c.c. 1441] e che l'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

In giurisprudenza e in dottrina è pacifico che tra le cause di annullamento del contratto l'art. 1428 c.c. prevede l'errore stabilendo che esso "è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente" e l'art. 1431 c.c. stabilisce che l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una

persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, con la conseguenza che la riconoscibilità si deve valutare secondo un criterio di normalità, ossia in relazione ad una capacità media di percezione oltre che in relazione alle circostanze. Trib. Genova, Sez. I, 02/02/2006

Quanto poi alla essenzialità dell'errore, l'articolo 1429, n° 2 cc prevede che l'errore è essenziale quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sulla qualità dello stesso.

Sul punto appare pertinente richiamare la decisione del Tribunale di Brescia allorché sostiene che "La vendita di "aliud pro alio" non si può riferire ad un vizio tipicamente funzionale del contratto, in quanto questa consiste in un inadempimento che si manifesta nella fase esecutiva del negozio di compravendita, allorché il venditore consegna al compratore un bene qualitativamente eterogeneo rispetto a quello dedotto nell'oggetto del contratto; ciò non toglie, tuttavia, che l'alterità ontologica del bene possa manifestarsi non già e non solo attraverso il confronto tra la qualità del bene astrattamente dedotto nell'oggetto del contratto e la qualità del bene consegnato, ma anche attraverso il confronto tra la qualità del bene concretamente consegnato e la rappresentazione soggettiva in capo al compratore della qualità del bene prima o al momento della stipulazione del contratto; è chiaro che - in quest'ultimo caso - non si tratta di un vizio che attiene alla fase esecutiva del contratto, bensì di un vizio genetico, che attiene alla fase della formazione della volontà contrattuale e che si traduce in un errore sulle qualità essenziali del bene ex art. 1429 n. 2 c.c. (ove non sia addirittura indotto dal dolo dell'altro contraente o del terzo); Trib. Brescia, Sez. II, 15/04/2004.

Il convincimento quindi di sottoscrivere un piano di investimento basato sull'accantonamento di una somma mensile, senza che lo stesso [redacted] fosse in grado di rendersi conto di aver contratto un mutuo e che le somme da lui pagate mensilmente rappresentavano la rata di rimborso dello stesso comporta un errore essenziale e riconoscibile sull'intero contratto con conseguente nullità dello stesso ex articolo 1427 cc.

In conseguenza la [redacted] (nella specie [redacted] che è subentrata all'originario soggetto) è tenuta a rimborsare all' [redacted] quanto da lui versato in esecuzione del contratto stesso con gli interessi legali dai singoli versamenti al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi, tenuto conto della natura e del valore della causa, in euro 3.583,88 oltre IVA, CPA e maggiorazione 12,50%, come da nota.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con atto di citazione notificato il 1/3/2003 contro [redacted] ora

██████████, con sede in Lecce alla Strada Provinciale Lecce -Surbo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore così provvede:

Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la convenuta ██████████ a ██████████ alla restituzione in favore di ██████████ di tutte le somme versate a decorrere dal 15 12 2000 (data dell'accettazione da parte della convenuta della sua proposta) fino alla data di effettiva cessazione di efficacia del contratto, oltre agli interessi legali maturati dai singoli versamenti al saldo

Condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che liquida in euro 3.583,88 oltre IVA, CPA e maggiorazione al 12%.

Così deciso in Parma il 2/12/2006

Il Giudice
Dott. Stellario Bruno

IL CANCELLIERE DI
Annamaria Paschini

TRIBUNALE DI PARMA
Depositato in Cancelleria
- 6 DIC. 2006
Cancelleria

PER COPIA CONFERME AUTOGRAFICA

per uso appello

Parma 11 GEN. 2007

Il Collaboratore
di Cancelleria



TRIBUNALE DI
CITTA' DI
CCII N. 890A
BOLLO € 8,90
PARMA 11 GEN. 2007
FIRMA